

Francesco Giancristofaro

ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI (ai sensi dell'art. 219 co. 5 del TUA e del D.Lgs. 116/2020)

di Francesco Giancristofaro

Indice

1. Introduzione.....	53
2. Il Decreto Legislativo del 3 Settembre 2020 n.116 (decreto rifiuti).....	54
3. Imballaggi soggetti agli obblighi informativi.....	58
4. Contenuto dell'etichettatura ambientale obbligatoria.....	59
5. Modalità di fornitura delle informazioni obbligatorie.....	61
6. Soggetti responsabili e sanzioni.....	65
7. Etichettatura ambientale del miele.....	69
8. Conclusioni.....	71

1. Introduzione

La sostenibilità ambientale è oggi un tema di importanza fondamentale che non riguarda più solo l'ambiente, ma interessa tutti i settori, compresi quelli economici e sociali.

Oggi, soprattutto nella filiera agroalimentare, la sostenibilità rappresenta un fattore determinante non solo per le scelte dei consumatori ma anche delle aziende che pongono sempre più attenzione all'impatto ambientale. Attualmente, consumatori e produttori stanno provando a lavorare insieme per proporre un futuro decisamente più sostenibile.

La Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo definisce, infatti, lo sviluppo sostenibile come quello che *“soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri”*.

Etichettatura ambientale degli imballaggi

Un recente studio dell'Osservatorio Packaging di Largo Consumo realizzato di Nomisma ha quantificato in 84% la percentuale complessiva dei consumatori per i quali la sostenibilità è strettamente connessa alle scelte alimentari. Fino a qualche tempo fa la progettazione del packaging di un prodotto si preoccupava principalmente di essere accattivante e di indurre i consumatori ad acquistare un determinato prodotto. Una specie di sirena che non teneva conto di ambiente o corretto smaltimento dei materiali.

Oggi, invece, i consumatori sono diventati consapevoli non solo nella ricerca della qualità del prodotto ma anche nella sua **sostenibilità**, e ritengono che l'imballaggio ne sia un elemento cardine.

In questo ambito si inserisce l'**etichettatura ambientale** degli imballaggi che prevede l'identificazione dei materiali di cui è costituito l'imballaggio (sia questo un prodotto alimentare o non alimentare) e l'indicazione della corretta gestione a fine vita degli stessi destinati al consumatore finale.

Vediamo di scoprire esattamente di cosa si tratta e come arrivare alla formulazione di una corretta etichetta ambientale.

2. Il Decreto Legislativo del 3 Settembre 2020 n.116 (decreto rifiuti)

Un recente studio, eseguito dall'Osservatorio Immagino, ha evidenziato che su circa 120 mila prodotti analizzati nel 2020 solo il 30% riporta sull'etichetta informazioni necessarie al riciclo della confezione.

La situazione cambierà notevolmente, a partire dal 1° gennaio 2023, con l'entrata in vigore dell'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi. E'ormai da tempo che assistiamo ad una crescente richiesta di informazioni sulla sostenibilità ambientale.

Già dai primi anni 90, epoca in cui l'argomento non era certo in voga, la Comunità europea imponeva agli Stati membri obiettivi di recupero per gli imballaggi, cercando di conciliare le necessità economiche e di mercato con le problematiche ambientali, poiché considerava *“essenziale che tutte le parti coinvolte nella produzione, nell'uso, nell'importazione e nella distribuzione degli imballaggi [...] diventino più consapevoli dell'incidenza degli imballaggi nella produzione di rifiuti”* (Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio).

In particolare il legislatore europeo, all'art. 8 della citata direttiva, prevedeva che: *“l'imballaggio deve indicare la natura dei materiali utilizzati per facilitarne la raccolta, il reimpiego, il recupero e il riciclaggio”*.

Francesco Giancristofaro

Alcuni anni dopo veniva emessa la **decisione europea 97/129/CE** con cui veniva istituito un sistema di identificazione dei materiali da imballaggio.

Negli anni successivi venivano definite ulteriori direttive: la Direttiva 2018/851/CE sui rifiuti e la Direttiva 2018/852/CE relativa agli imballaggi (che andava ad aggiornare la direttiva 94/62/CE).

In data 11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116**, che recepisce in Italia le predette direttive. In particolare l'art. 3 co. 3, lett. c) del suddetto decreto ha apportato modifiche al comma 5 dell'art. 219 del decreto legislativo n.152/2006 (Testo Unico Ambientale) in tema di **"Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio"**.

La precedente lettera del comma 5 citato prevedeva: **"Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Il predetto decreto dovrà altresì prescrivere l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio da parte dell'industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione"**.

Mentre il citato articolo 219, co.5, nel suo testo attualmente vigente, prevede quanto segue: **"Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione"**.

Quest'ultima versione non prevede più la necessità di un Decreto attuativo che fornisca le modalità di etichettatura degli imballaggi, prevista dall'originario comma 5 ma di fatto mai concretizzata, ma richiama direttamente le norme tecniche UNI applicabili.

Nella nuova versione della norma, inoltre, diventa espresso l'obbligo dei produttori di indicare la natura dei materiali degli imballaggi utilizzati, facendo riferimento (come era già nella precedente versione) al sistema di identificazione

Etichettatura ambientale degli imballaggi

alfanumerico (numeri e abbreviazioni) contenuto nella *Decisione 97/129/CE della Commissione*.

Come da consuetudine (tutta italiana), l'applicazione dei requisiti di etichettatura ambientale è stata poi posticipata al 31.12.2021 dal D.L. 3.12.20 n.183 (Milleproroghe).

È successivamente rinviata, prima con D.L. 31.12.21 n.228, al 30.06.2022, e nuovamente al 31.12.2022 dalla legge di conversione n.15/2022.

La misura fatica dunque a vedere la luce, visto che si tratta, di fatto, del quarto rinvio: l'etichetta ambientale sarebbe dovuta entrare in vigore nel settembre 2020. Le lamentele delle imprese per la mancata concessione di un periodo transitorio avevano portato a una prima proroga al 31 dicembre 2021, che per un errore burocratico aveva però riguardato solo una parte della disciplina, quella delle informazioni sul fine vita del packaging, lasciando di fatto inalterato l'obbligo di indicare il codice alfanumerico che identifica la natura del materiale. Successivamente, il cd. D.L. Sostegni aveva rinviato al 1° gennaio 2022 l'applicazione dell'intero obbligo di etichettatura.

A dicembre 2021 è arrivato il nuovo Milleproroghe che aveva concesso altri sei mesi alle imprese coinvolte e al Ministero della Transizione Ecologica per sciogliere alcuni dubbi interpretativi in merito all'applicazione della disciplina.

Il 28 febbraio 2022 è stata pubblicata in G.U. la legge di conversione del Decreto Legge 228/2021 (cd. "Milleproroghe"), il cui articolo 11 ha modificato il D.L. 31 dicembre 2020, n.183, sospendendo fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.

È stato inoltre, opportunamente, inserito un nuovo comma 5.1 all'interno dell'articolo 219 del TUA, con il quale il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) è stato incaricato di elaborare delle linee guida tecniche per l'adempimento dei nuovi obblighi di etichettatura ambientale.

Fino al 31 dicembre 2022 dunque non sarà applicabile alcuno degli obblighi del D.Lvo 116/2020, le imprese del settore agro-alimentare avranno tempo per adeguarsi e riportare le informazioni sugli imballaggi.

Solo con l'inizio del 2023, e come abbiamo visto dopo molti rinvii, le nuove etichette con le indicazioni relative ai materiali e le istruzioni per il loro riciclo saranno obbligatorie per tutti gli imballaggi, per garantire, insomma una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Grazie al legislatore europeo, con questo decreto, finalmente aumenterà l'impegno da parte delle imprese e dei consumatori finali per una corretta sostenibilità ambientale anche nella produzione e nell'utilizzo degli imballaggi.

Francesco Giancrisofaro

Oggetto dell'articolo 219 comma 5 è esclusivamente l'etichettatura ambientale del packaging (cd. **contenitore**), e prescinde da ogni altro obbligo di etichettatura relativo al prodotto **contenuto** da esporre sull'imballaggio.

Il nuovo testo normativo, purtroppo, a causa della genericità della sua formulazione, ha dato luogo a molteplici dubbi interpretativi, riguardanti sia l'individuazione dei soggetti obbligati, sia le informazioni da fornire, sia - infine - le modalità con cui le informazioni devono essere messe a disposizione.

Altre difficoltà stanno emergendo in sede di applicazione pratica, soprattutto con riferimento agli imballaggi caratterizzati da strutture più complesse.

Nel frattempo, fortunatamente, un concreto supporto alle imprese è stato fornito dal Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), attraverso la predisposizione delle "Linee guida sull'etichettatura ambientale degli imballaggi", frutto di una serie di tavoli di lavoro condiviso con l'Istituto Italiano Imballaggio, l'UNI - Ente italiano di normazione, Confindustria e Federdistribuzione, per esaminare gli aspetti più tecnici e le segnalazioni più frequenti pervenute da singole aziende e associazioni dei produttori, degli utilizzatori industriali e commerciali.

Ulteriori indicazioni sono state fornite direttamente dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) prima con la **Circolare del 17.5.2021** e poi con le tanto attese "**Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi**" del 15 marzo 2022, **adottate con decreto ministeriale n. 114 del 16 marzo 2022**.

Le Linee Guida del MiTE (che sostanzialmente hanno ripreso i contenuti delle Linee Guida proposte dal CONAI) forniscono senza dubbio un aiuto concreto agli operatori per adeguarsi alle nuove disposizioni, distinguendo le informazioni che devono essere obbligatoriamente riportate sulle etichette ambientali degli imballaggi da quelle che invece i singoli operatori possono riportare su base volontaria, esaminando anche i casi particolari.

A questo punto, essendo ormai imminente l'entrata in vigore del nuovo obbligo dell'etichettatura ambientale, si ritiene utile fornire, di seguito, una sintesi delle regole con cui dovranno confrontarsi a breve tutti gli operatori, compresi quelli del settore alimentare (OSA).

In primo luogo va precisato cosa si intende per consumatori.

Come già stabilito dal Codice del Consumo (art. 3 co. 1) il consumatore è "*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta...*".

Allo stesso modo, sostanzialmente, dispone il decreto legislativo 152/2006 all'art. 218, co. 1) lettera v) che considera consumatore "*il soggetto che fuori dall'esercizio di un'attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate*".

Etichettatura ambientale degli imballaggi

3. Imballaggi soggetti agli obblighi informativi

In secondo luogo occorre domandarsi cosa si intende per imballaggio e a quali imballaggi si applica la nuova normativa.

La definizione d'imballaggio riportata dall'articolo 218, comma 1, lettera a) del TUA è notevolmente ampia, ricomprendendo ogni *“prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”*.

Rientrano quindi nella categoria, tra l'altro:

- sia gli *“imballaggi primari”*, destinati a *“costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore”* (articolo 218, comma 1, lettera b);
- sia gli *“imballaggi secondari”*, destinati a *“costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita”* (lettera c);
- sia gli *“imballaggi terziari”*, funzionali a *“facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci”* o *“a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita”* (lettera d) come, a titolo esemplificativo, i *pallets* e le pellicole impiegati ai fini della movimentazione di prodotti.

Ai sensi del D.Lvo 116/2020 tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) immessi nel consumo in Italia sono sottoposti all'obbligo di etichettatura ambientale.

Le informazioni sulle destinazioni finali degli imballi (ossia quelle che comunicano il corretto smaltimento dell'imballaggio a fine vita) si applicano agli imballaggi offerti al consumatore finale, in vendita o anche a titolo gratuito.

Sono invece esclusi gli imballaggi destinati al canale commerciale/industriale (cd. B2B). Imballaggi che, tal quali o sotto forma di prodotti preconfezionati, sono ceduti al *“professionista”*, vale a dire *“persona fisica ogiuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”* (art. 3 comma 1 del Codice del Consumo).

L'obbligo di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati si applica invece a tutti gli imballaggi, inclusi quelli destinati a canali professionali.

4. Contenuto dell'etichettatura ambientale obbligatoria

Dalla lettura del testo di legge, quindi, si evincono due situazioni differenti dei contenuti minimi dell'etichetta a seconda del circuito di destinazione finale degli imballaggi: **B2B** (professionisti: attività commerciali, industriali, artigianali e logistiche) o **B2C** (consumatori). E a seconda che l'imballaggio sia monocomponente o multicomponente.

Le informazioni contenute possono essere di tre livelli.

Il primo è quello delle **informazioni necessarie**, che permettono di rispondere alla norma (sono le informazioni da riportare secondo l'art. 219, comma 5).

Il secondo livello riguarda le cosiddette **informazioni altamente consigliate** per rendere la comunicazione più efficace (descrizione scritta dei singoli componenti dell'imballo).

C'è infine anche il livello delle **informazioni consigliate** (tutte le informazioni che possono indurre il consumatore a fare una raccolta di qualità).

Al fine di trasmettere una informazione chiara e completa, abbiamo letto come prima il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) e poi il MITE hanno pubblicato una serie di Linee guida.

Le Linee guida definiscono le caratteristiche principali e le seguenti **informazioni minime obbligatorie** da riportare sulla nuova etichetta:

- la tipologia di imballaggio (scritta per esteso o mediante una rappresentazione grafica), per esempio: flacone, bottiglia, vaschetta, lattina, involucro, etc.
- l'**identificazione specifica del/i materiale/i di imballaggio**: innanzitutto, ai sensi del 2° periodo del comma 5, per tutti gli imballaggi, destinati indifferentemente al canale B2B o B2C, deve essere indicata la natura dei materiali di imballaggio, utilizzando i codici identificativi previsti dalla Decisione della Commissione europea 97/129/CE che indica, per ciascuna componente separabile manualmente dell'imballaggio, il materiale da cui è composto. Nello specifico, il provvedimento europeo richiamato dalla normativa italiana risulta costituito da 7 allegati.

Gli allegati dal I al VI sono dedicati alle singole famiglie di materiali, quali: plastica, carta e cartone, metalli, materiali in legno, materiali tessili e vetro. Nell'ambito di ogni famiglia è fornito, quindi, un elenco di materiali con le rispettive codifiche identificative (a titolo di esempio, i materiali contemplati dall'allegato IV sono il legno, con codifica FOR 50, ed il sughero, con codifica FOR 51).

L'allegato VII riguarda invece gli "**imballaggi composti**", ossia, costituiti dall'unione di più materiali diversi non separabili manualmente.
-la destinazione finale degli imballaggi

Etichettatura ambientale degli imballaggi

Secondo il 1° periodo del comma 5 in esame, è inoltre obbligatorio informare il consumatore sulla destinazione finale dell'imballaggio, indicando dove il prodotto andrà conferito a fine vita.

Se differenziata o indifferenziata e, nel caso si tratti di raccolta differenziata, l'indicazione del materiale di riferimento (carta o plastica o vetro o metallo ecc.). Non esiste una regola standard sulla formula da adottare per indicare il tipo di raccolta se gli imballaggi sono destinati al consumatore finale, né un design o dimensioni fisse predefiniti.

In altri termini, dovrà essere precisato a quale canale di raccolta è destinato l'imballaggio, con indicazioni del seguente tenore: "Raccolta indifferenziata", "Plastica. Raccolta differenziata" (o "Raccolta plastica"), "Vetro. Raccolta differenziata" (o "Raccolta vetro") ecc.

Va rimarcato che tale indicazione obbligatoria riguarda esclusivamente gli imballaggi destinati ad essere "smaltiti" direttamente dal consumatore.

È bene ricordare che la raccolta differenziata è gestita localmente dai Comuni, pertanto le indicazioni potrebbero cambiare da Comune a Comune. A tal proposito è utile inserire una formula del tipo: "Raccolta differenziata. **Verifica le disposizioni del tuo comune**".

Tutti gli imballaggi possono essere differenziati e conferiti nella raccolta differenziata, ad eccezione degli imballaggi composti in carta per cui va considerata la percentuale cellulosica presente in proporzione rispetto al peso totale. Infatti per percentuali inferiori al 60% risulta sconsigliato in termini economici e di efficienza del processo di riciclo destinare gli imballaggi a raccolta differenziata. Per questo per gli imballaggi composti (e/o con componenti di diverso materiale non separabili manualmente) a base carta con percentuale della frazione cellulosica compresa tra il 60 e il 95% del peso complessivo del pack si dovrà suggerire al consumatore di conferire l'imballaggio nella raccolta differenziata per imballaggi in carta; per quelli composti (e/o con componenti di diverso materiale non separabili manualmente) a base carta con percentuale della frazione cellulosica inferiore al 60% del peso complessivo del pack si dovrà indicare al consumatore di conferire l'imballaggio in raccolta indifferenziata.

In caso l'imballaggio sia compostabile, in presenza di residui di cibi potrà essere conferito nella raccolta dell'organico. Se i residui sono minimi è comunque possibile conferire anche gli imballaggi in altre tipologie di materiale in raccolta differenziata, in base alla composizione prevalente del materiale.

Non va dimenticato che una raccolta differenziata efficiente dipende dalle buone regole adottate da ciascun cittadino nel corretto conferimento.

Francesco Giancrifofaro

Gli imballaggi destinati al B2B, ad esempio gli imballaggi destinati ai professionisti, o gli imballaggi da trasporto o legati alle attività logistiche o di esposizione, possono non presentare le informazioni relative alla destinazione finale degli imballaggi, ma devono obbligatoriamente riportare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE.

Nel caso di incertezza sulla destinazione della merce (es. shampoo per parrucchieri, e-commerce) è possibile inserire nell'etichetta ambientale entrambe le informazioni.

È possibile inserire anche altre informazioni sull'etichetta ambientale, queste sono informazioni facoltative che il produttore o l'utilizzatore pone sull'imballaggio e che hanno il compito di sostenere il consumatore finale nello svolgimento della raccolta differenziata.

In tal caso, qualora vengano comunicati ulteriori contenuti volontari nell'etichettatura ambientale, l'operatore avrà l'obbligo di conformare tali informazioni alle norme tecniche UNI di riferimento, la cui individuazione - in mancanza di indicazioni normative - sarà onere e responsabilità dello stesso operatore.

Rientrano nel campo di applicazione di questa regola, a titolo esemplificativo, le autodichiarazioni ambientali riguardanti la riciclabilità del *packaging*, le quali - ove fornite - dovranno rispettare la disciplina stabilita dalla pertinente norma UNI 14021.

Infine si propone (informazione consigliata) di inserire anche dei suggerimenti per una raccolta differenziata di qualità, come quello di sciacquare o di schiacciare il contenitore prima di conferirlo nei bidoni, piuttosto che di separare l'etichetta.

Possono anche essere informazioni aggiuntive sulle caratteristiche dell'imballaggio (ad esempio: asserzioni di riciclabilità, asserzioni di contenuto di riciclato e/o asserzioni dei relativi marchi di certificazione dei contenitori riciclati, adesione a CONAI o ai consorzi di filiera o ad altri sistemi EPR).

5. Modalità di fornitura delle informazioni obbligatorie

L'articolo 219, comma 5, non disciplina dettagliatamente le modalità con cui le informazioni obbligatorie debbano essere indicate. La richiamata disposizione fa, tuttavia, riferimento alla necessità che gli imballaggi siano "opportunamente etichettati".

L'etichetta ambientale è prevista per tutte le componenti separabili manualmente del sistema di imballo: si considera separabile manualmente una componente che l'utente può separare completamente dal corpo principale (salvo

Etichettatura ambientale degli imballaggi

eventuali residui irrisori di materiale che possono restare adesi dopo la separazione), con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili (e senza rischi per la sua salute ed incolumità).

Si può quindi desumere, come regola generale, che le indicazioni vadano riportate in una delle seguenti forme:

- a) su ogni singola componente separabile manualmente (tappo, nastro, pellicola.....);
- b) se non possibile, sul corpo principale dell'imballaggio (bottiglia, scatola, vassoio....);
- c) se non possibile, sull'imballaggio esterno di presentazione o su altro supporto che rende più facilmente leggibile l'informazione da parte del consumatore finale (es. etichetta esterna, bugiardino, libretto istruzioni).

Non ci sono veri e propri obblighi riguardo al posizionamento dell'etichetta. Come ripete lo stesso CONAI nelle sue Linee Guida "tutti gli imballaggi devono essere etichettati nelle modalità che l'azienda ritiene più opportune ed efficaci". Le imprese vengono lasciate libere di prendere le proprie decisioni, senza eccessive pressioni. Ciò che è davvero importante, è che le informazioni vengano effettivamente riportate e che i consumatori risultino consapevoli di ciò che stanno acquistando.

Fermo quanto sopra, il Ministero della Transizione Ecologica, con la Circolare del 17 maggio 2021, ha comunque dichiarato di considerare idonee – al fine di adempiere agli obblighi dell'articolo 219, comma 5 – anche ulteriori modalità di espressione semplificate, riassumibili come segue:

1. per gli imballaggi neutri (privi di grafica o stampa) e per gli imballaggi terziari da trasporto, le informazioni possono figurare sui documenti di trasporto che accompagnano la merce o su altri supporti esterni, anche digitali;
2. per i "preincarti", intesi quali imballi a peso variabile utilizzati nella distribuzione (normalmente al banco del fresco), le informazioni possono essere riportate mediante schede informative rese disponibili nel punto vendita, oppure attraverso i siti internet con schede standard predefinite;
3. per i beni preconfezionati di origine estera, per gli imballaggi di piccola dimensione o con spazi stampati limitati e per gli imballaggi con etichettatura multilingua (ove non sia noto a monte il mercato di destinazione), viene consentito il ricorso a strumenti digitali;
4. infine, in relazione a ogni imballaggio si riferisce che "al fine di adempiere all'obbligo informativo ... è **consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni** (es. APP, QR code, siti internet)".

Francesco Giancristofaro

Occorre osservare che la previsione del ricorso al digitale per qualunque imballaggio (lett. d) non risulta del tutto coerente rispetto alle ipotesi elencate sopra, dalle quali sembrerebbe desumersi – al contrario – che la possibilità d'uso del digitale sia riservata solo a particolari tipologie di prodotti. Tuttavia, l'ammissibilità in via generalizzata del canale digitale è stata, in seguito, confermata informalmente dal Direttore Generale del MiTE.

Le Linee Guida MiTE sull'etichettatura ambientale degli imballaggi indicano che, nei casi di imballaggi costituiti da più componenti, bisogna distinguere due ipotesi.

- Imballaggi con parti separabili manualmente

L'etichetta ambientale deve riferirsi al corpo principale e ad ogni componente separabile manualmente.

Gli imballaggi costituiti da parti che possono venire separate manualmente (es. imballo primario in plastica, imballo secondario in cartone) devono riportare indicazioni apposite per ciascuna di esse, affinché il consumatore finale possa separarle e destinarle agli appositi contenitori.

Bisogna perciò riportare, in relazione a ogni parte separabile manualmente:

- a) tipo di imballaggio (descrizione scritta o rappresentazione grafica) dei diversi componenti che possono venire separati manualmente,
- b) codice alfanumerico identificativo dei materiali di imballaggio,
- c) famiglia di materiale/i, e
- d) indicazioni sulla raccolta.

Quando non è possibile indicare il codice di identificazione su ogni singolo componente, ad esempio per motivi di spazio o per altri limiti tecnologicamente significativi, è possibile riportarle sul corpo principale o sull'imballaggio di presentazione.

- Imballaggi con componenti non separabili

Per le componenti non separabili manualmente non si è tenuti a dare informazioni nell'etichetta, anzi è errato specificare nell'etichetta la raccolta, perché la componente non separabile segue nella raccolta la componente a cui è adesa.

Se il peso del materiale prevalente copre almeno il 95% del peso totale del pack, l'imballaggio è classificato come monomateriale. Altrimenti, va etichettato come imballaggio composto, tenendo conto solo dei materiali secondari aventi peso uguale o maggiore al 5% del peso del pack.

Tale soglia del 5% vale per gli imballaggi composti, vale a dire costituiti da materiali diversi che non è possibile separare manualmente, realizzati o tramite un trattamento o attraverso un vero e proprio accoppiamento (es. pellicola in materiale plastico incollata su una vaschetta in cartone).

Etichettatura ambientale degli imballaggi

E se all'imballaggio sono applicate sostanze diverse dal materiale d'imballaggio (es. inchiostri, colle, gomma, ceramica)? Il trattamento o accoppiamento non è significativo al fine dell'etichettatura. Non si applica la regola del 5%.

Come abbiamo già detto chi si occupa della grafica e della forma dell'etichettatura ambientale ha libertà di scelta sullo stile grafico, sulla forma e sui colori dell'etichettatura ambientale.

L'etichettatura deve però essere chiara e leggibile. Sulla grandezza minima dei caratteri è opportuno fare riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del Reg. UE 1169/2011, il carattere minuscolo del font scelto deve avere un'altezza pari o superiore a 0,9 mm oppure 1,2 mm.

Per etichetta a colori nelle indicazioni di raccolta è preferibile utilizzare i colori NORMA UNI 11686 (Waste Visual Elements – identificazione visiva dei cassonetti) per la riconoscibilità visiva immediata e che prevede questi colori: Blu per la carta; Marrone per l'organico; Giallo per la plastica riciclabile; Turchese per i metalli; Verde per il vetro; Grigio per l'indifferenziato.

Non ci sono vincoli sulle tecniche di stampa dell'etichetta.

Si ripropone il quesito se l'etichetta ambientale possa venire sostituita da "strumenti elettronici" come QR-code, codici a barre o *link* che rinviano a siti web, ovvero se sia necessario riferire ogni informazione in etichetta. O ancora, laddove anche queste vie non siano percorribili, se le notizie possano venire fornite esclusivamente attraverso i siti web.

I I testo normativo a ben vedere riferisce che '*tutti gli imballaggi devono essere etichettati (...)*'.

Il MiTE d'altra parte, nella propria Circolare 52445/2021, indica l'informazione digitale come "essenziale" a garantire una comunicazione corretta e completa su imballaggi di piccole dimensioni (capacità < 125 ml o superficie maggiore < 25 cm²), di importazione o multilingue.

In termini generali, secondo il MITE, "*è consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni (es. APP, QR code, siti internet), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e di semplificazione*".

1. Quando la dimensione dell'imballaggio non rende possibile l'inserimento delle informazioni si possono usare QR Code o App per fornire i dati necessari.
2. Questi sistemi possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate sull'imballaggio. In ogni caso, qualora gli operatori intendano utilizzare codici QR o altri sistemi digitali per comunicare le informazioni obbligatorie, dovranno fornire in etichetta notizie chiare su

- come accedere a tali notizie. In conformità ai requisiti generali di trasparenza dell'informazione.
3. La sola apposizione di un QR o di un codice a barre, senza spiegazioni sulla loro funzione specifica di fornire notizie utili all'identificazione e alla gestione dei materiali d'imballaggio dopo il loro utilizzo, non risulta quindi idonea ad assolvere i requisiti di etichettatura ambientale.

Per rendere disponibili le informazioni di etichettatura ambientale è possibile utilizzare uno strumento digitale che rimanda a una pagina dedicata a patto che l'accesso all'informazione risulti facile e diretto. Inoltre, il QR Code stampato sull'imballaggio permette aggiornamenti in tempo reale senza bisogno di ristampare ogni volta una nuova etichetta (in ossequio alla ratio della norma che mira alla tutela dell'ambiente).

6. Soggetti responsabili e sanzioni

Va rimarcato che le Linee guida MITE del 15.3.2022 sono state emesse per rispondere ai dubbi e per chiarire le difficoltà interpretative che le imprese hanno sollevato in merito all'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.

Un punto fondamentale trattato dalle Linee guida è stato chiarire chi sono i soggetti responsabili indicati nella normativa.

L'articolo 219, comma 5 rimane piuttosto vago nell'identificazione dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di etichettatura, limitandosi a stabilire, nel suo 2 comma, che *"i produttori hanno ... l'obbligo di indicare ... la natura dei materiali di imballaggio utilizzati..."*.

Nulla viene previsto, invece, nel 1 comma, in relazione alla fornitura delle indicazioni volte a *"facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi"*.

Con il termine "produttori" si identificano i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio.

In capo al produttore dell'imballaggio ricade l'onere di trasmettere all'interno della filiera l'informazione relativa all'identificazione dei materiali di imballaggio. Questo obbligo riguarda tutte le tipologie di imballaggio, sia quelli destinati ai consumatori finali (canale B2C) che quelli destinati alle imprese (canale B2B).

Il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che **tale obbligo è posto a carico sia del produttore che dell'utilizzatore**: occorre quindi che vengano stipulati specifici accordi tra le parti e che, nel caso sia l'utilizzatore ad apporre l'etichetta, il

Francesco Giancristofaro

informazioni, quando il suo tenore induca a ritenere che il prodotto pubblicizzato sia più sostenibile o comunque meno dannoso per l'ambiente rispetto a prodotti concorrenti e, ancora, quando non vi siano sufficienti evidenze scientifiche a riguardo ovvero il messaggio sia troppo vago o generico. Tale pratica viene comunemente definita con il termine *Greenwashing*.

In Italia, è il Tribunale di Gorizia, con l'ordinanza 25 novembre 2021, ad essere il primo foro ad aver avuto l'opportunità di esprimersi sul fenomeno del *greenwashing*, dopo i numerosi interventi del Giurì di autodisciplina Pubblicitaria e dell'AGCM. Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto i messaggi pubblicitari esaminati "molto generici" e idonei a creare nel consumatore "un'immagine green dell'azienda senza peraltro dar conto effettivamente di quali siano le politiche aziendali che consentono un maggior rispetto dell'ambiente". Il giudice cautelare ha inquadrato la fattispecie nella concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c., ritenendo che l'adozione di simili green claims attribuisca un vantaggio competitivo all'impresa utilizzatrice. Si rileva invero come tali condotte siano capaci altresì di influenzare le scelte di acquisto del consumatore medio, producendo effetti pregiudizievoli qualora manchi il requisito della veridicità.

Nell'ultimo decennio sono state numerose le sentenze dell'Antitrust¹¹ che hanno comminato sanzioni a green claim che esprimevano affermazioni ambientali anche veritiere, ma espresse in modo tale che il consumatore, invece di comprenderne la reale portata (spesso riducibile ad uno sporadico impegno per la compensazione delle emissioni di anidride carbonica dovute alla produzione di un determinato quantitativo di prodotto) erano portati a pensare che l'azienda avesse in generale un'attività d'impresa particolarmente attenta al rispetto dell'ambiente. Le sanzioni a seguito di controlli suggeriti da consumatore, concorrente o altro soggetto interessato sono di tipo amministrativo pecuniario e vanno da 5.000 a 5.000.000 € a seconda della gravità e della durata della non conformità.

11 Tra tutte, ad esempio, *Sacchetti Coop «degradabili al 100%»*; 2009 PS/4026 *Acqua San Benedetto – «La scelta naturale»*; 2012 PS/7235 *Acqua Ferrarelle «IMPATTO ZERO»* dove l'Autorità ha accertato la scorrettezza, sub specie di pratica commerciale ingannevole, delle modalità con cui la società utilizzava, a fini pubblicitari, la sua adesione per una durata temporale limitata ad un progetto ambientale finalizzato alla compensazione delle emissioni di CO2 connesse alla produzione di un determinato quantitativo di bottiglie a marchio "Ferrarelle"; 2017 PS/8438 *Pannolini Nautura e' «biodegradabili compostabili»*

Etichettatura ambientale degli imballaggi

produttore si impegni comunque a fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta etichettatura.

La portata della norma viene comunque chiarita dalla relativa disposizione sanzionatoria, contenuta nell'articolo 261, comma 3 del D.Lgs. 152/06 (TUA). Quest'ultima stabilisce infatti una **sanzione amministrativa pecuniaria, da € 5.200 a € 40.000** (per etichetta assente o non conforme) **a carico di "chiunque immetta nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5"**, in una logica di responsabilità condivisa fra utilizzatore e produttore dell'imballaggio. Se ne deduce, pertanto, che la responsabilità per la fornitura delle indicazioni ambientali viene posta a carico non solo dei produttori di imballaggi ma, più in generale, di tutte le imprese che **"immettono sul mercato imballaggi"**, compresi coloro che li utilizzino per il confezionamento delle proprie merci (come precisato anche dalla Circolare MITE del 17 maggio 2021).

Pertanto, ogni figura coinvolta nella "filiera agroalimentare" – potenzialmente, persino il mero commerciante di prodotti già preimballati – dovrà verificare ed assicurare la presenza delle informazioni.

In caso di etichetta ambientale scorretta, ricordiamo che potrebbero essere applicate anche le sanzioni dell'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) per **"green claim"** non conformi o ingannevoli.

Sono sempre più diffusi i green claim o claim ambientali (environmental claims) che suggeriscono, lasciano intendere o anche solo evocano un ridotto impatto ambientale del prodotto o del servizio offerto. Alcuni esempi: "imballaggio 100% riciclabile", "biodegradabile", "ecosostenibile", "eco friendly", "amico della natura".

Negli ultimi anni i claim ambientali, infatti, sono diventati un importante strumento pubblicitario in grado di condizionare significativamente le scelte di acquisto dei consumatori, sfruttando la loro accresciuta sensibilità verso le problematiche ambientali. Sensibilità destinata ad aumentare, viste le accresciute preoccupazioni per l'ambiente e il cambiamento climatico, che sempre di più condizionano le scelte dei consumatori.

I claim ambientali devono quindi **"basarsi su dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili"** (ad esempio la documentazione relativa alle qualità ambientali dichiarate deve essere resa disponibile a richiesta).

Tuttavia, quando gli stessi *green claim* non trovano riscontro nelle caratteristiche dei beni e/o servizi venduti si ricade evidentemente in una pratica illecita: si enfatizza il carattere eco-sostenibile di un prodotto che ne risulta sprovvisto o la cui sussistenza non possa essere debitamente dimostrata. Ciò si verifica, a titolo esemplificativo, quando il messaggio pubblicitario contenga false

Etichettatura ambientale degli imballaggi

Con provvedimento n.28060 del 20.12.2019, l'AGCM ha chiarito che i claim ambientali devono riportare i vantaggi ambientali **in modo puntuale e non ambiguo** e veicolare **informazioni** adeguatamente documentate, **scientificamente "verificabili"** e circoscritte a specifici aspetti verificabili in chiave comparativa rispetto a prodotti omogenei.

A questo punto è opportuno ribadire che gli obblighi di etichettatura interessano esclusivamente gli imballaggi immessi sul mercato italiano; mentre gli imballaggi per le esportazioni non sottostanno alla legge nazionale dell'etichettatura ambientale. Restano quindi esclusi gli imballaggi commercializzati in altri Paesi dell'Unione europea o in Stati terzi.

Per gli imballaggi di trasporto o per gli imballaggi che non prevedono il passaggio di stampa, viene indicata la possibilità di utilizzare supporti esterni quali: bolle di consegna, formulari, bolle di trasporto (documenti che accompagnano gli imballaggi non destinati al consumatore finale) su cui è possibile riportare le informazioni previste dall'etichettatura ambientale.

Per gli imballaggi considerati preincarti o per gli imballaggi a peso variabile, viene indicata la possibilità di utilizzare supporti esterni da esporre presso il punto vendita (fisico o virtuale) con le informazioni necessarie previste dall'etichettatura ambientale. Per gli imballaggi di piccole dimensioni per capacità o per dimensione viene suggerita la possibilità di ricorrere o a canali digitali quali: app, qr code, codice a barre, rimandi a siti internet aziendali, o a supporti esterni da esporre presso il punto vendita (fisico o virtuale) che contengano le informazioni necessarie previste dall'etichettatura ambientale.

Va ribadito che è stata data la possibilità, in deroga all'etichetta ambientale, agli operatori del settore di utilizzo delle scorte: è possibile commercializzare imballaggi ed etichette privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale immessi prima del 1° gennaio 2023 **fino a esaurimento scorte** purché sia dimostrata l'antecedenza all'entrata in vigore. Come si dimostra? Attraverso i documenti di acquisto o data del lotto di produzione dell'imballaggio o dell'etichetta.

Abbiamo già detto che l'obbligo di etichettatura ambientale si riferisce esclusivamente agli imballaggi immessi nel territorio italiano, nonché prodotti, riempiti e importati in Italia. Non sono soggetti a tale adempimento pertanto gli imballaggi esportati all'estero.

In attesa di un coordinamento della normativa di riferimento, appare opportuno quindi escludere dall'obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi, che dovranno pertanto sottostare alle normative specifiche del Paese di destino. È bene tuttavia ai fini della tracciabilità ed in caso di controlli, nella

Francesco Giancristofaro

logistica pre-export produrre idonea documentazione che attesti la destinazione o riportare del DDT il materiale di composizione dell'imballaggio.

In caso di esportazione, occorre verificare eventuali disposizioni emanate dagli Stati di destinazione.

Venti anni, infatti, non sono bastati all'Unione europea per introdurre regole uniformi di etichettatura ambientale degli imballaggi.

La grande varietà dei sistemi di raccolta differenziata e degli impianti di riciclo e trattamento, del resto, complica la comunicazione anche all'interno degli Stati membri.

Va osservato che ogni Paese ha attuato, o sta attuando, differenti prescrizioni per l'indicazione delle informazioni ambientali.

Ad esempio, in Francia si applica la normativa relativamente al c.d. "*Logo triman*". La norma francese riconosce, comunque, il principio di mutuo riconoscimento (artt. 34 e 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), stabilendo che sono considerati conformi anche gli imballaggi marcati in osservanza di una norma equivalente e di carattere cogente di altro Stato membro, purché nella sua sostanza sia compatibile con quella nazionale.

Mentre in Cina, fino ad oggi, non c'è alcun obbligo di stampare sulle etichette dei prodotti alimentari cinesi simboli riguardanti il riciclaggio dei materiali.

E' necessario dunque predisporre etichette chiare ed univoche, riportanti la codifica europea per non incorrere in pericolosi ritiri dal mercato o ingenti sanzioni pecuniarie.

Nel corso del 2021 il Conai (Consorzio nazionale imballaggi) ha dato vita a svariate iniziative per cercare di rispondere ai numerosi dubbi interpretativi delle aziende circa i contenuti da riportare in etichetta, vista l'assenza di formule specifiche da utilizzare e le perplessità sul corretto ambito di applicazione. Dalla realizzazione di una piattaforma web dedicata all'argomento, in cui confluiscono diversi strumenti messi a punto per assistere i produttori, allo sviluppo di *e-tichetta*, uno strumento fruibile in autonomia dalle imprese per individuare i contenuti da apporre in etichettatura ambientale e caratterizzare dal punto di vista ambientale l'imballaggio.

7. Etichettatura ambientale del miele

Al termine della presente monografia intendo richiamare l'attenzione del lettore su quali informazioni andranno inserite nell'etichettatura del miele, quest'ultima oggetto di un precedente lavoro selezionato dal Comitato Scientifico e pubblicato nella precedente edizione del manuale Alimentadiritto.

Etichettatura ambientale degli imballaggi

A partire dal 1° Gennaio 2023 anche gli apicoltori saranno obbligati ad inserire su tutti gli imballaggi (barattolo in vetro e capsula metallica per il miele!), le informazioni obbligatorie previste, dal d.lgs. n.116/2020, ovvero la natura dei materiali utilizzati per facilitarne la raccolta, il reimpiego, il recupero e il riciclaggio. Se si prende in mano un barattolo di miele si nota che questo è costituito da un imballaggio formato da due componenti separabili manualmente: il vaso (o barattolo) e il tappo (o capsula). Il barattolo è in vetro trasparente mentre il tappo è in metallo. Dopo aver verificato con il fornitore/ produttore dell'imballaggio l'esatto codice alfanumerico dei materiali che costituiscono le due parti, sull'etichetta si dovranno aggiungere ad esempio queste diciture:

Tipologia dell'imballaggio: Barattolo o vaso
Codice identificativo del materiale GL70
Tipo di raccolta Raccolta differenziata
Famiglia di materiale: Vetro

Tipologia dell'imballaggio: Capsula
Codice identificativo del materiale FE40
Tipo di raccolta Raccolta differenziata
Famiglia di materiale: metallo.

Queste informazioni dovranno essere sempre accompagnate dalla dicitura "Verifica le disposizioni del tuo Comune".

Non è necessario indicare la codifica del materiale di cui è composta l'etichetta in carta adesiva al barattolo, perché non è separabile manualmente dall'imballaggio. I codici alfanumerici dei materiali (come GL70 e FE40) devono essere sempre verificati e richiesti al produttore o al fornitore.

Nel caso dei materiali composti, la sigla corrispondente è "C" seguita dalla sigla del materiale preponderante.

Oltre a queste informazioni minime è possibile associare altre informazioni ambientali, per esempio un simbolo grafico per la raccolta differenziata di qualità, riciclabilità, marchi ambientali.

I confezionatori sono liberi di apporre le informazioni sul loro imballaggio utilizzando la forma grafica, la posizione e l'ordine che ritengono più opportuni ed efficaci.

Possono essere progettate etichette ambientali monocolori, ma se si vuole progettare una etichetta ambientale colorata, al fine di armonizzare e omogeneizzare le indicazioni al cittadino, CONAI indica come linea guida di riferimento per la scelta dei colori dell'etichettatura ambientale, quella della UNI 11686 che prevede i seguenti codici colori:



Quando non è possibile indicare la codifica identificativa su ognisingola componente, ad esempio per motivi di spazio, o per altri limiti tecnologicamente significativi, è possibile riportarla sul corpo principale, o sull'imballaggio di presentazione.

Come già detto le informazioni possono essere trasmesse anche attraverso canali digitali, ad es. un QR Code o App.

8. Conclusioni

L'imminente entrata in vigore dell'etichetta ambientale rappresenta certamente un notevole passo avanti nella tutela dell'ambiente e significa che qualcosa si sta finalmente muovendo a favore della sostenibilità.

Infatti, il tema della **sostenibilità ambientale** è diventato parte integrante del nostro quotidiano.

Attraverso il green marketing, le aziende potrebbero davvero collaborare alla realizzazione di una società ecosostenibile, porre in essere processi produttivi che tengono in considerazione il rispetto dell'ambiente naturale e innescare anche un meccanismo virtuoso anche nei consumatori più distratti.

Infatti senza la consapevolezza del consumatore finale, qualsiasi iniziativa compiuta a monte dalle aziende produttrici/utilizzatrici di imballaggi, dai Comuni, dal Conai e dagli altri Consorzi di filiera coinvolti nella realizzazione delle strategie di prevenzione richieste, risulterebbe inefficace.

Allo stato delle cose, purtroppo, il lancio di prodotti green evidenzia spesso solo un atteggiamento opportunistico propenso a riempire di contenuti graditi al consumatore campagne di marketing.

Attendiamo pazientemente, a questo punto, il prossimo anno per dare un giudizio definitivo sull'etichettatura ambientale. Augurandoci, ovviamente, di non ricevere la notizia di un'ulteriore proroga della misura.

Etichettatura ambientale degli imballaggi

RIFERIMENTI NORMATIVI

Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio

Decisione europea 97/129/CE del 28 gennaio 1997

D.Lgs. 3 apr 2006 n.152 (TUA)

Direttiva 2018/851/CE sui rifiuti

Direttiva 2018/852/CE relativa agli imballaggi

D.Lgs. 3 settembre 2020, n.116

Decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228

Circolare MITE del 17.5.2021

Linee guida Conai sull'etichettatura degli imballaggi

Linee Guida MITE del 15.3.2022 adottate con D.M. n. 114 del 16 marzo 2022

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

www.ilfattoalimentare.it

www.conai.com

www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/

www.etichettesprint.it

www.greatitalianfoodtrade.it/

Cibuslex

www.apilombardia.it